



ROMA, 7 marzo 2023  Legislazione

L'INTERVENTO

## Pnrr e transizione: il REPowerUE e il DL Semplificazioni

Le novità più rilevanti per accelerare le procedure di impianti Fer e accumuli

 di Tiziana Fiorella\*, Carlotta Carta\* ed Emanuela Burgio\*

I legislatori Ue e nazionale hanno recentemente adottato una serie di misure finalizzate ad implementare l'indipendenza degli Stati membri dalla fornitura di gas russo attraverso la diversificazione degli approvvigionamenti e l'accelerazione verso la produzione di energia da fonti sostenibili.

Ruolo fondamentale è rivestito dai Piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr), che considerano prioritaria la transizione ecologica, uno degli assi portanti dei finanziamenti stanziati dalla Commissione europea per supportare la ripresa economica e sociale degli Stati membri in un'ottica di sviluppo sostenibile e a basso impatto ambientale.

Il 27 febbraio 2023 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno da ultimo approvato il Regolamento Ue 2023/435 che modifica il precedente Regolamento europeo 2021/43, istitutivo dei Pnrr, e inserisce nuovi capitoli dedicati al piano REPowerUE. Quest'ultimo è il piano presentato il 18 maggio 2022 dalla Commissione europea con l'obiettivo di porre fine alla dipendenza dell'Unione europea dai combustibili fossili della Russia, a seguito del conflitto russo-ucraino, e affrontare la crisi climatica.

In base al nuovo Regolamento gli Stati membri potranno contare su finanziamenti Ue (a fondo perduto) per un ammontare di 20 miliardi di euro complessivi, allocati in base al tasso di dipendenza energetica dall'estero, alla quota di combustibili fossili nel consumo di energia e al peso dell'aumento dei prezzi sugli investimenti.

All'Italia sono destinati complessivamente oltre 5 miliardi di euro, provenienti sia dal REPowerUE, sia dai Fondi europei per lo sviluppo rurale e di Coesione e Sociale.

Anche a livello nazionale si segnalano importanti novità introdotte dal Decreto Pnrr 3 (DL n. 13/2023 entrato in vigore il 25 febbraio 2023).

Di seguito illustriamo le previsioni più rilevanti proprio in materia energetica volte a semplificare e accelerare le procedure per la realizzazione di impianti di energia rinnovabile e accumulo elettrochimico.

**Procedura abilitativa semplificata (Pas):** il procedimento autorizzatorio semplificato (ex art. 6 d.lgs. 28/2011) acquisisce certezza legale. Come è noto, la Pas è un procedimento previsto per impianti alimentati da fonti rinnovabili di taglia minore rispetto a quelli per cui è necessaria l'Autorizzazione Unica (AU), ex D.Lgs. n. 387/2003, che si perfeziona con il silenzio assenso. Ebbene, il Decreto Pnrr 3, intervenendo sull'art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 (introducendo il comma 7-bis), dispone che, decorsi i 30 giorni dall'invio della Pas, entro i quali il Comune può bloccare l'intervento di realizzazione dell'impianto, il proponente trasmette all'ente copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della Pas per la pubblicazione nel Bollettino della Regione interessata dal progetto. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per impugnare il provvedimento.

**Procedimento di Autorizzazione Unica (AU):** Nel procedimento dell'Autorizzazione Unica viene accorpata la Via con il relativo provvedimento, mentre in precedenza i due procedimenti erano distinti e paralleli. Viene esteso, quindi, il termine massimo per la conclusione del procedimento a 150 giorni dal deposito dell'istanza di avvio del procedimento.

**Impianti liberamente installabili:** la realizzazione di impianti fotovoltaici nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale, commerciale, in discariche o in cave esaurite non necessita di permessi, autorizzazioni o atti di assenso, in quanto considerati attività di manutenzione ordinaria, a condizione che tali zone e aree non siano sottoposte a vincolo paesaggistico. In caso contrario, l'installazione dell'impianto dovrà obbligatoriamente essere preceduta da segnalazione alla Soprintendenza, che si esprime in 30 giorni.

**Impianti eolici fino a 20 kW:** gli impianti eolici fino 20 kW e con altezza superiore a 10 m, se installati al di fuori delle zone territoriali omogenee A e B, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Interministeriale n. 1444 del 1968, e se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, ossia aree di particolare pregio ambientale, sono considerati interventi di edilizia libera e di manutenzione ordinaria. Impianti di accumulo elettrochimico: gli impianti di accumulo elettrochimico (c.d. impianti storage) sono sottoposti, d'ora in poi, a Pas se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato, ma non ancora in esercizio.

**Impianti agrivoltaici:** gli impianti agrivoltaici sono qualificati come manufatti strumentali all'attività agricola, e quindi liberamente installabili, a condizione che si tratti di pannelli solari posti sopra le piantagioni ad almeno 2 m dal suolo, senza fondamenta in cemento o difficilmente amovibili, e se le modalità realizzative prevedono un'effettiva integrazione con le attività agricole.

**Verifica preventiva di interesse archeologico (Vpia):** non sarà più necessario allegare all'istanza di Via l'atto del Soprintendente relativo al procedimento di Vpia, ex art. 25 d.lgs. 50/2016. Tale provvedimento era previsto, fino ad oggi, per tutti quei casi in cui la realizzazione di lavori pubblici ricadevano in aree di interesse archeologico così da rendere necessario procedere alla verifica preventiva al fine di poterne valutare l'impatto e verificare la sussistenza di potenziali rischi di rinvenimenti archeologici.

Eliminando tale atto si avrà una riduzione dei tempi per l'ottenimento del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (Via) e, di conseguenza, del titolo autorizzatorio.

**Aree idonee:** la fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela si riduce da 7 km a 3 km dalla localizzazione degli impianti per i parchi eolici e, da 1 km a 500 m, per quelli fotovoltaici.

Dalle nuove disposizioni sopra sintetizzate appare evidente come l'obiettivo del Governo con questo nuovo decreto sia, ancora una volta, la semplificazione del procedimento per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili per accelerare quanto più possibile la transizione verde. Il decreto Pnrr sarà convertito in legge entro 60 giorni e in sede di conversione potrebbe subire modifiche.

**\*Ughi e Nunziante Studio Legale**

---

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. È VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE FORMATO.

Privacy policy (GDPR)  
[www.quotidianoenergia.it](http://www.quotidianoenergia.it)